



TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I civile

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da **PAONESSA Maria Antonio** (CF. PNSMNT59B25E991U), nato a Martirano Lombardo il 25.02.1959, e residente in Catanzaro alla Via Pugliese n. 30, assistito dall'Avv. Roberta Capri, in data 24.05.22;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), Avv. Maria Adelaide Scarfone;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori;

rilevato che la proposta ha i seguenti contenuti:

- 1) soddisfazione del ceto creditorio entro anni 7 e mesi 10 dall'omologa;
- 2) creditori suddivisi in 2 classi: chirografari e privilegiati, tutti ammessi al voto;
- 3) diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause di prelazione (100% per i crediti in prededuzione - 100% per il creditore privilegiato - 75% per i creditori chirografari);
- 4) attivo messo a disposizione: crediti futuri mensili pari ad € 500,00/mese (quota dello stipendio e dei canoni di locazione riscossi dal proponente); liquidazione di n. 2 immobili del valore totale di stima di € 104.000,00 di proprietà del proponente;
- 5) la proposta di accordo prevede le seguenti modalità di pagamento:
 - Creditori in Prededuzione: in 12 rate da € 500,00 dall'omologa dell'accordo;
 - Creditori Privilegiati: dal 13° mese, 12 rate da € 500,00, per un totale di € 6.000,00 + ricavato atteso dei due immobili messi a disposizione entro i primi 24 mesi (per € 104.000) + € 500,00/mese a saldo del creditore privilegiato per un totale di € 4.000,00 per i successivi 8 mesi (totale complessivo di € 114.000,00);
 - Creditori chirografari: € 500,00 mensili al 33° al 94° mese (61 rate),
come da Piano di Ammortamento in atti, allegato alla proposta di accordo del debitore, sottoscritta dallo stesso e autenticata dal legale.

Il valore totale dell'accordo proposto ammonta a € 152.582,00, per la durata complessiva sopra indicata, come attestato dal Gestore della crisi;

rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;

ritenuto dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto dell'accordo e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA

l'udienza del **05.10.22, ore 9,30;**

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (e di cui all'art. 11, comma 1 L.3/12), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;
- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;

ORDINA

in caso di affidamento dei beni immobili a terzi, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che solo in caso di vendita coattiva e per i beni venduti coattivamente, potrà richiedersi al G.D. la cancellazione delle trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra.

In mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione ovvero ove la dilazione di pagamento superi il limite previsto *ex lege*; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Catanzaro, lì 30/07/2022

Il G.D.
dott. Luca Mercuri